

Comune di Calusco d'Adda
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI
FINANZIARI ART. 12 LEGGE 7.8.1990, N. 241.

(approvato con deliberazione del C.C. n.8 del 28.1.1993 e modificato con deliberazioni
del C.C. n.17 del 9.3.1995 e n.94 del 25.11.1996)

ART. 1

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. **OGGETTO.** Il termine "contributi" di cui al presente Regolamento comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dal Comune sotto forma di: sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art.12 della legge 7.8.1990 n.241.
2. **FINALITÀ'.** I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità. Pertanto possono riguardare solo iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza nel rispetto delle finalità suindicate.
3. **DESTINATARI.** I soggetti destinatari dei contributi sono: gli Enti pubblici e privati, le Società legalmente costituite, le associazioni, i comitati, gli organismi rappresentativi d'interessi diffusi e le persone fisiche.
Vengono individuati soggetti destinatari le scuole pubbliche locali per attività didattiche e di funzionamento previste dal Piano Diritto allo Studio. I contributi verranno erogati in acconto entro la fine del mese di settembre di ogni anno scolastico in base alla disponibilità del bilancio di competenza.
Il saldo dei contributi verrà erogato nel successivo esercizio finanziario entro il mese di febbraio o comunque entro due mesi dall'approvazione del bilancio preventivo, sulla base del Piano per il Diritto allo Studio approvato entro il mese di luglio dell'anno precedente.
4. **IMPORTO.** I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti parametri, con riferimento all'attività od alla iniziativa proposta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio:
 - attinenza e congruenza con gli eventuali programmi della Pubblica Amministrazione ;
 - valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità;
 - rilevanza territoriale;
 - rappresentatività del soggetto proponente;
 - rapporto tra costo e risultato ipotizzato;
 - entità del contributo richiesto;

- eventuale buon esito di analoga iniziativa in anni precedenti.

L'importo del contributo non potrà, comunque, essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

Nel caso di sussidio per assistenza a persona fisica, l'importo sarà rapportato al "bisogno" documentato.

ART. 2

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. La domanda di contributo - in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo del legale rappresentante - sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto. La domanda sarà corredata dalle notizie e dalla documentazione atta ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa stessa nonché i costi preventivati e gli eventuali ricavi presunti. Nel caso di richieste di sussidi individuali dovrà essere adeguamento documentato il "bisogno".
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti pubblici): l'atto costitutivo, lo Statuto e l'indicazione del legale rappresentante ;
 - b) se trattasi di Enti, associazioni e organismi non riconosciuti:
idonea documentazione atta a documentarne le finalità e l'indicazione della persona responsabile ed abilitata a riscuotere il contributo.
3. L'erogazione dei contributi ad esclusione dei sussidi individuali, sarà subordinata all'attestazione, con adeguata documentazione da parte del beneficiario dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa. In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.
4. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare con propri rappresentanti ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché il diritto di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
5. La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente regolamento.

ART. 3

1. Viene istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 4

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero
 - c) sviluppo economico
 - d) attività culturali ed educative
 - e) tutela dei valori ambientali
 - f) interventi straordinari
 - g) altri benefici ed interventi.
 - h) attività didattiche di competenza delle scuole locali.
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
 - d) durata, in mesi, dell'intervento
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
 - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 5

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio di Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.